


*All'esame
del Parlamento
l'annunciata
"rivoluzione"
degli Ordini*

*Cosa va,
cosa non va
e tutto quello
che si può
e che si deve
migliorare*

RIFORMA DELLE PROFESSIONI SCATTA L'ORA X?



*Lo spirito della riforma è
condivisibile*

*Il senso dei nostri
emendamenti*

Da sempre a difesa dell'utenza

TRA PREGIUDIZI, DIFETTI D'INFORMAZIONE E UN PO' DI CONFUSIONE SIAMO ARRIVATI ALLA STRETTA FINALE: MA ORA CI RIUSCIRANNO DAVVERO?

Marialori Zaccaria, *Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio*

È dalla caduta del fascismo o giù di lì che si parla di riformare le professioni, quelle che una volta venivano chiamate corporazioni. Da quando si è insediato, il nuovo governo non fa che parlare di liberalizzazioni, di concorrenza, di libero mercato delle professioni, con il risultato che sull'altro fronte - appunto quello degli ordini - si vive in un clima di sospetto, di incertezza e di precarietà, ci si interroga su che fine faranno gli ordini professionali, si paventa un ritorno al mercato "selvaggio". Una volta che ci si cali però all'interno del vigoroso, spesso aspro dibattito che divampa da mesi, si resta avviluppati dalla spiacevole sensazione di non riuscire a comprendere fino in fondo di cosa in realtà si stia parlando. Accade che osservando la nostra professione di psicologo - con tutte le sue particolarità e le sue problematiche - attraverso il filtro del dibattito in corso, se ne ricava un'immagine distorta, come se ci si stesse guardando in uno specchio deformante dove risulta impossibile riconoscersi. Vedrò più avanti di spiegare meglio cosa intendo, intanto consentitemi un po' di storia che vorrei far precedere da una nota di colore, che è questa: la sede del Ministero dello sviluppo economico diretto da Pierluigi Bersani, colui che ha avviato le liberalizzazioni, è un palazzo magnifico, opera razionalista dell'architetto Marcello Piacentini. Durante il fascismo quest'edificio era la sede del Ministero delle Corporazioni istituite nel 1934. Una buffa coincidenza, quasi una nemesi storica, non vi pare?

Ed ora un po' di storia. Le corporazioni cominciarono ad esistere in

Italia nel XII secolo, all'epoca dei comuni. La corporazione promuoveva l'interesse dei suoi membri soprattutto in due modi: proteggendoli dalla concorrenza di altre città e da quella dei professionisti non appartenenti alla corporazione stessa. Nel tempo divennero una vera forza politica ed economica. Tra le corporazioni più importanti - le Arti maggiori - già allora, oltre a quelle dei mercanti di seta e di lana, si annoveravano le arti dei notai, dei medici, degli specialisti e dei banchieri.

Scusate il breve excursus storico ma se si comincia dall'inizio, forse tutto prende più senso ed appare più chiaro ed in certi casi anche più tollerabile.

Se pensiamo che la nostra professione, quella di psicologo, verrà riconosciuta solo circa nove secoli dopo con la legge istitutiva n. 56 del 1989, dopo decenni di messa al bando, forse possiamo porci una domanda, possiamo chiederci cosa mai c'entriamo noi con le corporazioni, noi che siamo un ordine professionale giovane con un'immagine che appare ed è già adeguata con i tempi e con le problematiche che si agitano in questi mesi.

Se ad esempio qualcuno si andasse a leggere il nostro codice deontologico, approvato nel 1997, si renderebbe conto di quanta giusta considerazione venga data al consumatore-utente-paziente-cliente. In particolare nell'art. 3 si enuncia come il compito della psicologia sia quello di promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità, e di operare al fine di migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di compor-

tarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. L'art. 4 parla del rispetto che il professionista psicologo deve avere per la dignità, l'autodeterminazione, l'autonomia, le opinioni e le credenze dell'utente-paziente-cliente e continua sostenendo che lo psicologo non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. L'art. 9 definiva già il concetto della necessità da parte del professionista di acquisire il consenso informato dal paziente, o da chi detiene la patria potestà nel caso si intervenga su un minore.

Insomma, si potrebbe asserire senza timore di essere smentiti che coloro che stilano la legge istitutiva del nostro ordine ed il relativo codice deontologico gettarono le basi che oggi ci permettono di asserire che l'ordine degli psicologi esiste in prima istanza a tutela dell'utenza e poi - in seconda battuta - per tutelare i professionisti iscritti, (prima di allora il mercato era un mercato "selvaggio", senza organi di controllo della qualità delle prestazioni propri della categoria, naturalmente ciò non comporta che quella fase abbia prodotto solo pecche). Questo per quel che riguarda noi.

Qual è la situazione degli altri ordini professionali? La situazione è che alcuni ordini e professioni sembra non abbiano ancora un codice deontologico, al punto che a livello europeo il CNEL e il CEPLIS stanno lavorando alla stesura di un codice deontologico trasversale a tutte le professioni. Finalmente, diciamo noi. Era ora. Anche perché prima di es-

sere dei professionisti siamo anche noi dei consumatori-utenti.

Sbaglieremmo dunque se affermassimo che con la riforma che si intende realizzare altri ordini verrebbero adeguati al nostro?

Ora, prima di analizzare in dettaglio il disegno di legge vorrei permettere una bonaria polemica con la nostra dirigenza politica. All'indomani della pubblicazione dell'ultima, l'ennesima stesura del disegno di legge del Ministero della Giustizia sulla "Riforma delle professioni intellettuali", il vice ministro della Giustizia Scotti, nell'ambito di un convegno del CNEL ha affermato che bisognava fare la riforma a causa delle proteste dei consumatori per la mancanza d'informazione da parte delle professioni.

Mi chiedo perché i politici, i giuristi e gli esperti del Ministero siano incorsi nella stessa mancanza nei nostri confronti, che siamo i diretti interessati, perché non hanno comunicato chiaramente e per tempo lo spirito e gli intenti della riforma a cui stavano lavorando. Questo grave difetto d'informazione ha tra l'altro permesso che qualcuno, in maniera volutamente scorretta, male interpretando quel punto della nuova finanziaria in cui si parla di abolizione degli Enti pubblici (riferendosi però agli enti finanziati dallo stato non agli enti auto finanziati come il nostro, come stabilisce un'apposita legge) indicasse una manifestazione nella quale le parole d'ordine agitavano il fantasma dell'imminente scomparsa degli ordini professionali. A chi ha giovato quella manifestazione? È sbagliato sostenere che c'è molta confusione e poca coerenza?

Ma entriamo nel merito delle questioni. Com'è noto il disegno di legge sulla riforma delle professioni intellettuali è trasversale a tutti gli ordini professionali e solo in un secondo momento - dopo l'approvazione - si andrà ai decreti delegati dove dovranno essere contemplate le peculiarità di ogni professione. Intanto possiamo affermare che lo spirito della riforma per quel che ci riguarda è più che condivisibile ma come Ordine del Lazio, su alcuni articoli, abbiamo presentato emendamenti al CNOP. Siamo stati costretti a farlo praticamente dall'oggi al domani, perché non c'è stato concesso più tempo per elaborare meglio i rilievi e per presentarli. Proviamo dunque ad analizzare le novità, e ad individuare articolo per articolo quali sono secondo noi i punti critici e controversi.

L'art. 2 detta i punti basilari della riforma ribadendo alcuni principi già esistenti - quali il libero accesso agli ordini senza predeterminazione numerica o l'autonomia e indipendenza di giudizio, sia intellettuale che tecnica, del professionista - e introducendone di nuovi. Alcune delle novità erano già previste nella cosiddetta Legge Bersani, come per esempio la possibilità di informare e di pubblicizzare il servizio che si offre al cliente, o la determinazione consensuale della parcella, o soprattutto l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile, un punto questo apprezzabile sia per l'utente che per il professionista.

L'art. 3 riguarda invece la preparazione e l'accesso alla professione e

contempla un tirocinio che garantisca l'acquisizione dei giusti fondamenti tecnici, pratici e deontologici prevedendo un equo compenso per il tirocinante, commisurato all'apporto dato. È previsto il mantenimento dell'esame di stato però con una riorganizzazione delle modalità per verificare il possesso delle competenze necessarie per l'accesso alla professione. Su questo punto come Ordine del Lazio siamo già al lavoro per dare il nostro contributo, perché ci rendiamo conto che l'esame di abilitazione - così come è stato impostato sino ad ora - è soprattutto un esame di tipo nozionistico e non è propedeutico all'esercizio della professione, non è cioè in grado di verificare le competenze necessarie per operare, che dovrebbero essere acquisite durante il tirocinio.

Il punto b dello stesso articolo parla dell'imparzialità e della terzietà delle commissioni esaminatrici. Fino ad ora ha funzionato così, il MIUR chiede all'Università e all'Ordine di indicare una rosa di possibili candidati, poi forma le commissioni d'esame - sia i membri effettivi che i supplenti - inserendovi una quota di professori universitari, una di dipendenti pubblici e una di libero professionisti scelti col sorteggio. C'è un articolo della riforma che ci ha lasciato perplessi, lì dove si asserisce che va "limitata la presenza a meno della metà dei membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini o da questi designati". Su questo punto abbiamo inviato un emendamento al CNOP chiedendo di fare chiarezza. Come abbiamo appena visto, ma lo ribadiamo, non è l'Ordine a designare i membri delle commis-

sioni ma il MIUR, che sorteggia una lista di nominativi forniti dall'Ordine e dall'Università. D'altra parte - ci chiediamo - da chi altri potrebbero essere formate le commissioni per l'abilitazione all'esame di stato se non da professionisti appartenenti all'Ordine? E chi dovrebbe indicare questi professionisti non appartenenti all'Ordine? Volendo paragonare la nostra ad altre professioni mentre per esempio un laureato in legge può essere esaminato da un avvocato o da un magistrato, quali sono le figure analoghe per noi psicologi? Non esistono, così come non esistono per la professione medica.

L'art. 4 prevede la riorganizzazione degli ordini e la possibilità di accorpamento di categorie analoghe. Si sta già procedendo ad esempio ad accorpare i ragionieri con i commercialisti.

Il punto c dell'art. 4 attribuisce agli ordini compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti, così come recita già il nostro codice deontologico. Riguardo a quest'ultimo punto l'Ordine degli Psicologi del Lazio si è sempre pronunciato a favore dell'aggiornamento su materie esclusivamente deontologiche, questo allo scopo non solo di tutelare l'utenza e di elevare contemporaneamente la qualità delle prestazioni professionali, ma anche per ridurre il numero delle segnalazioni alle commissioni deontologiche. Sulla formazione e l'aggiornamento professionale più in generale siamo dell'idea che vadano lasciate alla libera scelta di mercato.

Il punto d indica la temporaneità

e rinnovabilità delle cariche ordinarie. In questa ultima stesura della riforma non viene più indicata la durata legislativa, prima fissata in quattro anni per gli ordini regionali e in cinque per quelli nazionali. Quindi quando si legge "così da non superare il massimo di dieci anni" in realtà andrebbe corretto in "per non più di due mandati". Chi ci ha eletto sa bene cosa abbiamo sempre pensato noi su questo punto: che l'attività svolta presso un ordine professionale non può e non deve diventare una professione.

Il punto e è quello più problematico e vale la pena di analizzarlo con attenzione. Mentre da una parte prevede l'obbligo da parte degli iscritti al versamento delle quote stabilite dall'ordine nazionale e dagli ordini regionali nella misura necessaria all'espletamento delle attività ad essi demandate, dall'altra sancisce "l'attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e di stabilirne le modalità di riscossione".

Ora non tutti sanno che la composizione e la rappresentatività democratica del nostro ordine nazionale presenta delle anomalie. Per la sua formazione vige la cooptazione di tutti i presidenti regionali che eleggono al proprio interno l'esecutivo dell'ente, laddove gli altri ordini professionali nazionali sono costituiti per elezione diretta.

Accade perciò che - per fare un esempio - il Lazio fa al nazionale un ristorno economico molto cospicuo proporzionale al numero dei suoi

iscritti (circa 12.000) ma il suo voto vale uno al pari di un regionale con 100 iscritti o al pari del collega triennialista. È indispensabile quindi che l'anomalia del nostro CNOP venga superata - e sicuramente lo sarà - con l'approvazione della riforma e la promulgazione dei decreti delegati, di modo che anche per noi come per le altre professioni si vada all'elezione diretta del nazionale.

Abbiamo emendato il punto e intanto prevedendo il prelievo autonomo da parte del Nazionale, eliminando i ristorni dai regionali (anche perché ciò comporterebbe da parte del CNOP una maggiore trasparenza e una maggiore responsabilità politica nei confronti degli Ordini regionali e degli iscritti). Ma qualora, quando si parla di "...misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti..." si volesse mantenere il vecchio sistema del ristorno, va previsto il voto ponderato, ossia la rappresentatività del voto consigliere basata sul numero degli iscritti, come avviene all'interno degli organismi europei - definiti organismi democratici per eccellenza - nei quali su temi specifici è previsto il voto ponderato in rapporto al numero degli abitanti dei singoli componenti dell'Unione. Abbiamo presentato al CNOP un altro emendamento che riguarda un punto presente nelle stesure precedenti al punto e, e che ora è scomparso, quello sul conflitto d'interesse, vale a dire sulla incompatibilità della carica di consigliere di un ordine con un'altra carica pubblica o sindacale. Avevamo già rappresentato la necessità di eliminare quest'anomalia nel-

la seduta d'insediamento del Consiglio Nazionale, poiché riteniamo per esempio che l'ordine ed il sindacato siano due organismi entrambi fondamentali per una professione ma con funzioni nettamente distinte. Mentre l'Ordine si occupa di politica professionale, il sindacato di categoria - che intanto rappresenta una parte del tutto - si deve occupare di tutela giuridica ed economica, altrimenti perché avere, perché pagare due organismi, l'Ordine e il Sindacato, se poi in realtà si sovrappongono? Appare ovvio che dovrebbero lavorare in maniera sinergica, senza sovrapposizioni.

Il **punto g** dello stesso articolo 4 oltre a demandare agli ordini nazionali l'adozione dei codici deontologici, prevede la promozione della qualità delle prestazioni. Su questo punto l'Ordine degli psicologi del Lazio ed il CNOP hanno le carte in regola in quanto promotori di ricerche sperimentali sull'accREDITAMENTO professionale volontario. L'accREDITAMENTO professionale consente in prima istanza agli iscritti e quindi all'Ordine professionale di capire la qualità professionale raggiunta e quella ancora da raggiungere. A tale proposito come Ordine del Lazio abbiamo in progetto di avviare nel prossimo anno una fase di sperimentazione per l'accREDITAMENTO professionale volontario.

Il **punto l** si occupa dei giovani iscritti che devono collocarsi sul mercato, consentendo l'erogazione da parte degli ordini di borse di studio ai meno abbienti, ed anche la segnalazione e la collocazione presso studi già avviati. Per quanto riguarda i giovani professionisti, l'Ordine del Lazio ha già mosso i primi passi avvian-

do da un paio d'anni uno sportello d'orientamento alla professione.

L'**art. 5** affronta temi delicati e fondamentali per un Ordine quali il codice deontologico ed il potere disciplinare. Come avevo già detto all'inizio a differenza di altre professioni noi siamo più che mai in regola rispetto alla dotazione di un codice deontologico. In tutte le legislature del nostro ordine abbiamo sempre previsto delle commissioni disciplinari che si sono avvalse di membri esterni al consiglio tranne naturalmente che per il coordinatore.

Il legislatore inserisce nella riforma alcune novità a maggior tutela degli iscritti. La più importante consiste nel fatto che solo alcuni appartenenti allo stesso albo regionale dell'incolpato possano far parte delle commissioni, di conseguenza è prevista l'istituzione di commissioni interregionali.

L'altra grossa novità è che mentre attualmente le commissioni hanno solo poteri istruttori ed è il Consiglio ad irrogare l'eventuale sanzione, nel nuovo ordinamento alle commissioni disciplinari competono sia i poteri istruttori che i sanzionatori. Questo principio garantisce ulteriormente l'iscritto sull'imparzialità e indipendenza del potere disciplinare.

Secondo noi, a garanzia dell'utenza, sarebbe opportuno stabilire che la richiesta di cancellazione dall'ordine da parte di un iscritto sottoposto ad azione disciplinare, non può bloccare l'iter disciplinare e l'eventuale giudizio sanzionatorio da parte della Commissione Deontologica. Un fatto del genere è già accaduto in un'istanza di radiazione e ha tutte le

sembianze di un estremo escamotage difensivo di tipo corporativo.

L'**art. 6** si occupa dei compiti che il Governo è tenuto a svolgere riguardo all'emanazione dei testi dei decreti delegati comprendenti le norme sia legislative che regolamentari vigenti per ciascuna professione.

L'**art. 7** riguarda la delega al Governo per il riconoscimento delle associazioni professionali. Il nuovo ordinamento garantisce per l'appunto ai professionisti la libertà di costituire associazioni aventi natura privatistica e senza fini di lucro. È prevista l'iscrizione di queste associazioni in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico e con i ministeri competenti, sentito il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e gli Ordini interessati. L'articolo indica poi i requisiti che le associazioni debbono avere per poter essere annotate sull'apposito registro. Il **punto f** indica in modo dettagliato ed esplicito le diverse funzioni che ordini ed associazioni debbono avere.

Infine l'**art. 8** introduce una grossa novità. Permette che l'esercizio della professione regolamentata nel sistema ordinistico possa essere esercitato anche in forma societaria stabilendo requisiti e vincoli.

Non proseguirò oltre questa già lunga trattazione, concludo augurandomi soltanto che questo tormentone sulla riforma delle professioni intellettuali, nel momento in cui voi leggerete questo articolo, possa essere arrivata in porto. ■

ECCO SU COSA SI DISCUTE

la relazione introduttiva e il testo del disegno di legge all'esame del Parlamento

LA RELAZIONE

Il nostro Paese ha una notevole tradizione nel settore delle libere professioni e tuttora dispone di eccellenti professionisti nei vari campi ove l'apporto di cultura e saperi specialistici, di conoscenze tecniche, di capacità dell'intelletto e dell'ingegno costituiscono l'essenza del servizio professionale; analoga tradizione ha il sistema ordinistico, che comprende e racchiude buona parte delle libere professioni, un sistema predisposto a tutela dei propri iscritti nella tipicità e specificità del lavoro svolto.

In questo campo di attività con alto valore aggiunto si sono verificati fenomeni nuovi fra loro connessi nell'ambito dell'integrazione europea e del mercato quali;

- la sempre più robusta presenza nel nostro territorio di studi professionali e di società di consulenza di altri Paesi;
- la marcata differenza quantitativa tra l'offerta globale di servizio da parte di professionisti italiani e la relativa domanda di una utenza sempre più orientata verso la qualità del servizio;
- la peculiare asimmetria informativa e la rilevanza dei costi sociali derivanti da prestazioni non adeguate.

Si è dunque posto il problema di scelte innovative al fine di evitare, nell'economia della conoscenza e dello sviluppo, una dipendenza da professionalità straniere, anche il mondo dell'impresa, che deve misurarsi nei mercati internazionali, sottolinea la necessità di sviluppare servizi adeguati e in grado di assistere le azien-

de nella competizione globale.

D'altra parte la stessa Unione europea è intervenuta più volte ribadendo l'importanza del ruolo svolto dalle attività professionali, ma richiedendo nel contempo più circolazione e libertà nel mercato di tali servizi, più qualità e grande trasformazione dei vincoli nazionali disposti a favore degli organismi professionali in vincoli a favore della collettività degli utenti.

Il mese scorso anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui sottolinea, come priorità fondamentale, l'esigenza del più ampio e agevole accesso dei consumatori al mercato dei servizi professionali, garantendo qualità e contenimento dei costi.

La proposta che intendo proporre si caratterizza per una ben precisa scelta: conferire agli ordini una identità anche e soprattutto proiettata nell'interesse dell'utenza e del libero mercato.

Per la redazione del testo ci si è avvalsi della preziosa elaborazione realizzata da precedenti Governi e in precedenti legislature, ed essa è stata accompagnata da un'ampia consultazione di ordini, rappresentanze nazionali di associazioni, referenti scientifici e istituzionali (come il Censis ed il Cnel), organismi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavori.

La proposta contempera, nell'ambito del sistema, la libertà di accesso alle professioni, salvo i limiti per attività caratterizzate da contestuale esercizio di funzioni pubbliche, l'autonomia intellettuale e tecnica del professionista, la libertà di scelta da parte del cliente, la tutela dell'utente garantita attraverso il ricor-

so a strumenti di garanzia per eventuali risarcimenti da responsabilità professionale, le condizioni di esercizio della pubblicità relativa al servizio professionale.

Quanto all'accesso per le professioni intellettuali di interesse generale la proposta contiene numerose innovazioni come ad esempio l'introduzione di meccanismi atti a coniugare la formazione di una idonea professionalità di base con l'agevolazione dell'ingresso di risorse giovani, quali ad esempio la possibilità di svolgere il tirocinio anche all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi,

Si è, inoltre, mantenuto l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela e si è conservato il meccanismo del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, anche, in rapporto alle cosiddette attività riservate.

Per converso, principi e criteri introducono nuove linee di disciplina concernenti lo svolgimento delle procedure di abilitazione, specie in relazione alla composizione delle commissioni esaminatrici in modo da sottrarla alla prevalente competenza degli ordini, e per garantire la terzietà degli esaminatori e l'oggettività delle valutazioni.

Ampia cura è stata riservata alla struttura organizzativa e ai compiti degli ordini: i loro compiti riguardano la qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti, l'adozione di codici deontologici, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico ca-

ratterizzante anche le libere professioni, l'informativa al pubblico delle regole e dei metodi di prestazione dell'attività degli iscritti, il controllo sugli stessi e sulla qualità dell'offerta.

Quanto ai codici deontologici ed al regime disciplinare, nei cui confronti si è manifestata, negli ultimi tempi, una marcata nuova attenzione, occorre sottolineare che questi profili, se adeguatamente soddisfatti, rappresentano una condizione necessaria nel sistema della competitività per garantire in concreto prestazioni adeguate e concrete, senza un eccessivo costo individuale o insostenibili incidenze sugli standard di economia globale. Perciò la proposta che si formula è molto attenta nel delineare i principi cardine dei codici deontologici rivolti a garantire tanto il cliente quanto gli interessi pubblici comunque coinvolti nell'esercizio della professione prevedendo, infine, l'esclusione di ogni forma di interdipendenza o sovrapposizione tra incarichi di gestione degli ordini e compiti nelle commissioni di disciplina.

Particolare attenzione è stata rivolta nella interpretazione dei punti di arrivo della elaborazione che si era orientata nel riconoscere funzione e spazio operativo alle associazioni professionali, cioè a iniziative di libera e spontanea aggregazione rivolte alla tutela degli interessi professionali e al corrispondente riconoscimento pubblico; il testo che si propone recepisce l'indirizzo definito "sistema duale", ma lo coordina nell'art. 7 con le scelte di politica legislativa cui la riforma si ispira nella sua complessiva architettura. Le associazioni, però, non sono quelle dirette all'esercizio in comune dell'attività professionale, bensì organismi nei quali si riconoscono, per la tutela della propria identità e specificità, ampie aree professionali, talvolta portatrici di attività emergenti e di forte dinamica nel tessuto sociale, tutte caratterizzate dall'essere attività il cui espletamento non è dalla legge riservato a soggetti che abbiano superato esami di accesso e che siano iscritti ad Ordini ed Albi. L'obiettivo di tali associazioni è soprattutto quello di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri iscritti al fine di for-

nire agli utenti un criterio di scelta fondato sulla capacità tecnica attraverso la credibilità della associazione; perciò chiedono, attraverso un riconoscimento di tipo amministrativo, una legittimazione socio-economica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali. Ora, perché tale esigenza possa essere accolta, attraverso l'inserimento delle stesse in un apposito registro ministeriale, è necessario richiedere ben precise condizioni concernenti sia l'ambito operativo della platea degli associati sia i compiti svolti e da svolgere nei confronti degli stessi, al fine di fornire all'utenza l'affidamento necessario sulla capacità del soggetto cui è richiesta la prestazione.

La proposta si fa carico di tali esigenze e, nel dettare principi e criteri direttivi, stabilisce che per l'iscrizione in un registro, tenuto dal Ministero della giustizia, le associazioni debbono avere un'ampia diffusione sul territorio e riguardare attività suscettibili di incidere o su diritti costituzionalmente rilevanti o su interessi che per il loro radicamento nel tessuto socioeconomico comportino l'esigenza di tutelare la relativa utenza; non basta: occorre pure che abbiano, nella struttura organica e nella gestione, un assetto trasparente e ispirato alla dialettica democratica, che adempiano efficacemente a compiti di verifica della professionalità dei propri associati, di aggiornamento professionale, di adesione a regole deontologiche la cui violazione comporti l'esclusione del prestatore dell'attività dalla associazione di guida che l'utenza abbia la relativa informazione al fine di operare una scelta consapevole e un'adeguata tutela, in termini privatistici, nei confronti della utilizzazione delle appartenenze alla associazione professionale. D'altronde solo così si può riconoscere la capacità di rilasciare attestati di competenza, che perciò vanno emessi sulla base di elementi direttamente acquisiti dall'organismo associativo; in ogni caso, tali attestati non possono non avere un limite temporaneo di durata ed essere subordinati ad un serio riscontro sulla conservazione dei requisiti richiesti ed all'espletamento della formazione permanente.

In conclusione, se è vero che la disciplina delle associazioni professionali si avvicina a quella degli ordini, è altrettanto vero che tra gli ordini vi sono differenze sostanziali: i primi rappresentano quasi articolazioni dello Stato per i compiti cui debbono adempiere nell'interesse pubblico e sono, per gli esercenti determinate professioni, ad iscrizione obbligatoria, mentre le associazioni nascono per favorire la emersione di quelle nuove attività che non sono collocabili all'interno delle professioni già codificate o che riguardano quella parte di attività che possono essere svolte già oggi al di fuori dell'iscrizione ad ordini e derivano dalla libera iniziativa economica così come libera ne è la partecipazione, salva l'utilità, in termini di credibilità, che può derivarne nei confronti dell'utenza e che, come si è detto, trova la sua ragione nel regime di controlli che viene introdotto: ciò significa che in nessun caso un'attività, per lo svolgimento della quale oggi è richiesto un esame di abilitazione e l'iscrizione ad un ordine, potrà essere esplicita in futuro per effetto della sola appartenenza ad una associazione professionale; in secondo luogo gli ordini hanno la rappresentanza istituzionale dei propri iscritti mentre gli altri organismi hanno soltanto quella associativa-privatistica; in terzo luogo, gli ordini, nella rinnovata fisionomia, svolgono funzioni nel prevalente e diretto interesse dell'utenza, le associazioni le svolgono nel prevalente interesse degli associati e indirettamente per l'utenza.

Anche il sistema ipotizzato per la creazione ed il funzionamento delle società tra professionisti risente di tale chiara distinzione dal momento, che la normativa da emanare sarà specificamente limitata alle professioni comprese nel sistema ordinistico. Questa scelta, che lascia per il resto all'autonomia privata l'opzione per uno dei tipi societari previsti dal codice civile, è imposta dall'esigenza di contenere la disciplina ad hoc e di favorire viceversa l'operatività a mezzo delle ordinarie società di capitali - e non quelle che si propone di istituire, riservate, come si è detto, ai professionisti - nei settori emergenti ove una dinamica imprendito-

riale e si rivela più adeguata alle esigenze del mercato dei servizi professionali.

La nuova tipologia societaria richiede che vi possano partecipare soltanto iscritti ai relativi albi nonché, consentendo, al tempo stesso, che, per le sole prestazioni tecniche e con quote minoritarie possano partecipare anche soggetti non professionisti; è comunque stabilita l'esclusione per le cosiddette attività riservate. Il quadro normativo prevede una ben precisa ragione sociale e un'adeguata consistenza patrimoniale di cui disciplina i conferimenti, con circoscritto apporto di solo capitale qualificato dalla caratterizzazione di socio-professionista; individua in modo stringente il rapporto tra scelta del socio incaricato della prestazione e ipotesi in cui tale scelta non risulti effettuata dall'utente, precisando il regime di responsabilità; prevede l'iscrizione della società nell'albo ordinistico e le conseguenze anche disciplinari.

È stata, poi, prevista la possibilità di costituzione di società multidisciplinari, con individuazione dei criteri cui condizionare detta facoltà, la previsione dell'inserimento negli albi relativi alle singole attività esercitate e la disciplina degli effetti di eventuale cancellazione; l'adattamento del regime di responsabilità alla tipologia multidisciplinare, anche in relazione al socio che esplica la prestazione, sia esso individuato o meno dal cliente; si disciplinano gli effetti di un eventuale procedimento civile che coinvolga la società o il singolo socio e le reciproche possibilità di intervento e di difesa; sono stati prefigurati i criteri per i conferimenti nella società multidisciplinare, le caratteristiche e le condizioni; la previsione della riserva delle cariche a soci professionisti in caso di partecipazione di non professionisti.

È dunque auspicabile che sul progetto, aperto ancora ad ulteriori contributi, si possa realizzare quell'ampia convergenza che possa finalmente consentire la realizzazione di un corpo normativo innovativo idoneo a rispondere alle attese di tanti anni e alle non più eludibili esigenze del mercato europeo e della globalizzazione.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti dalla presente legge sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche giovanili e dello sport nonché con il Ministro competente per il singolo settore e in particolare con il Ministro della salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi ed i regolamenti sono comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanati decreti correttivi e integrativi con le modalità di cui al comma 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.

4. Per l'adozione delle norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di quelle volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 3.

5. Per la disciplina delle professioni da parte delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge

sono norme generali di riforma economico-sociale e, unitamente alle disposizioni legislative concernenti singoli ordinamenti di categoria, costituiscono principi fondamentali della materia.

Art. 2

(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali)

1. Nell'esercizio della delega il Governo disciplina le modalità generali di accesso e di esercizio, con le diversificazioni necessarie in rapporto alla specificità delle singole tipologie di attività professionali e di utenza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4;

a) prevedere che l'accesso sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per specifiche eccezioni concernenti le attività professionali caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche; prevedere che l'esercizio sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;

b) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale assodata, o in forma societaria a norma dell'art. 8; prevedere per quali professioni l'esercizio sia compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo, ove sussista la compatibilità, apposite garanzie per l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista; prevedere, se l'abilitazione professionale costituisce requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo;

e) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione professionale e per il risarcimento del danno ingiusto eventualmente de-

rivante dalla prestazione, anche attraverso l'Istituzione di un organismo pubblico cui demandare funzioni di coordinamento di tali attività;

- d) garantire la libertà di scelta da parte del cliente, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari a tutela della concorrenza;
- e) consentire la pubblicità relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi complessivi delle prestazioni; stabilire che la pubblicità abbia carattere informativo, non ingannevole, comunque, rispettosa della credibilità dell'esercizio professionale, salvo la responsabilità disciplinare se la pubblicità non risponda a tali prescrizioni;
- f) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia fissato con determinazione consensuale delle parti, garantendo il diritto del cliente alla preventiva indicazione dei criteri di determinazione;
- g) prevedere un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini dell'effettivo risarcimento del danno anche in caso di attività svolta dai dipendenti professionisti; prevedere le possibilità per gli ordini e le associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze assicurative anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata e il relativo massimale;
- h) di introdurre, per la corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, l'obbligo per il professionista di specificare, la situazione aggiornata del proprio stato con riferimento all'appartenenza ad ordini o ad associazioni.

Art. 3

(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale)

I. In attuazione dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e nell'esercizio della delega, il Governo disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e con le diversificazioni necessarie in relazione alle singole tipologie:

- a) disciplinare il tirocinio professionale, di durata limitata, secondo modalità che garantiscano l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto; riconoscere un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale ed accludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratto di lavoro dei dipendenti di studi professionali; prevedere forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o dalle università nonché la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all'estero o contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
- b) mantenere l'esame di Stato per l'abilitazione a quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare le modalità dell'esame di Stato, o del concorso per i casi di obbligatoria determinazione numerica, in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie, tenendo conto della specificità delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudi-

catrici siano composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi a supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei commissari e l'oggettività delle valutazioni;

- c) individuare le attività riservate a determinate categorie professionali fra quelle considerate nel presente articolo secondo il principio che la riserva in esclusiva dev'essere giustificata da interessi pubblici e da specifiche esigenze di tutela degli utenti.

Art. 4

(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale)

I. Nell'attuazione della delega il Governo provvede a individuare le attività professionali da regolamentare e a disciplinarne l'organizzazione in ordini professionali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la riorganizzazione degli ordini e degli albi degli iscritti purché attivi nel mercato del lavoro, con la possibilità di accorpamenti in relazione a categorie professionali analoghe; prevedere, che ad essi spetti, secondo gli ordinamenti di categoria, la tenuta degli albi, la disciplina degli iscritti, dei quali hanno la rappresentanza istituzionale, e la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni;
- b) prevedere l'articolazione degli ordini in organi nazionali e territoriali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;
- c) attribuire agli ordini professionali compiti di tutela degli utenti e di qualificazione e aggiornamento professionale degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, sotto la vigilanza del Ministero competente;

- d) disciplinare la composizione degli organi degli ordini, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di inleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
- e) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi determinati dagli ordini, nazionali e territoriali, nella misura necessaria all'espletamento dell'attività ad essi rispettivamente demandate; prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali della determinazione della misura del contributo da corrispondersi dall'ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti e stabilirne le modalità di riscossione;
- f) prevedere l'attribuzione agli ordini nazionali dei compiti di indirizzo e di coordinamento degli organi territoriali nonché di vigilanza sugli stessi, in particolare sulle relative elezioni, e il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia degli organi territoriali purché ricorra un rilevante interesse pubblico e previa diffida;
- g) demandare agli ordini nazionali l'adozione dei codici deontologici, la promozione della qualità delle prestazioni e la completa informazione del pubblico in materia di prestazioni professionali anche mediante diffusione delle relative norme tecniche in modo da realizzare il diritto dell'utente ad una prestazione qualitativamente adeguata, e difficoltà della stessa;
- h) demandare agli ordini nazionali la designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali e la formazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- i) demandare agli organi territoriali la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche ammini-

strazioni locali o su materia di interesse locale;

- l) demandare agli organi territoriali la tenuta aggiornata degli albi locali e la verifica periodica della permanenza dei requisiti di iscrizione, la vigilanza sul corretto esercizio della professione e sul rispetto delle regole deontologiche;
- m) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali la formazione tecnico-professionale dei propri iscritti, l'aggiornamento, la promozione di modelli organizzativi adeguati allo sviluppo tecnologico del contesto socio-economico e l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e riorganizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di un'apprezzabile parte del patrimonio degli ordini alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
- n) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli ordini nazionali, i consigli degli ordini territoriali, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli ordini nazionali.

Art. 5

(Principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare)

I. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:

- a) fissare criteri e procedure di adozione, da parte di ciascuno degli ordini nazionali, di un codice deontologico avente queste fina-

lità: garantire la libera scelta da parte dell'utente e il suo affidamento, il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità della professione;

- b) prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
- c) prevedere specifiche regole per la titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento;
- d) consentire l'impugnazione avanti gli organi nazionali o innanzi alla giurisdizione di appello o comunque innanzi ad organi di secondo grado e l'esperibilità del successivo ricorso per la Cassazione;
- e) prevedere l'intervento nel procedimento disciplinare del Ministro competente alla vigilanza o del suo delegato nonché l'esercizio, in via sostitutiva per i casi di inerzia, dell'azione disciplinare da parte del predetto Ministro o del pubblico ministero se non titolare dell'azione disciplinare;
- f) individuare gli illeciti disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell'omesso aggiornamento della formazione professionale nei comportamenti pregiudizievoli per il clien-

te o contrari alla credibilità e al decoro della professione;

g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal professionista socio; gli effetti sanzionatori gravino anche sulla società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere ipotesi eccezionali di sospensione cautelari limitata nel tempo.

Art. 6

(Principi e criteri in materia di testi unici di riordino delle professioni intellettuali di interesse generale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità previste dall'art. 1, testi unici di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge, nonché ai seguenti:
 - a) riordinare le attività delle singole professioni, tenendo conto della compatibilità con la circolazione dei titoli di studio necessari per l'esercizio delle professioni nell'ambito dell'Unione europea e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia;
 - b) perseguire una tendenziale uniformità della disciplina, se compatibile con le specificità delle singole professioni;

- c) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicando quelle abrogate, anche implicitamente per incompatibilità, da successive disposizioni e quelle che pur non inserite nel testo unico restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
- d) procedere al coordinamento del testo delle norme vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Per consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti una medesima professione, il Governo è autorizzato, nell'adozione dei testi unici ricognitivi di cui al com-

E INTANTO SUL DECRETO BERSANI E SUL NODO DELLA PUBBLICITÀ È DIALETTICA POLITICA IN CONSIGLIO NAZIONALE

In questi mesi numerose sono state le problematiche ed anche le polemiche sollevate dal decreto Bersani. L'abolizione dei minimi tariffari e la liberalizzazione in materia di pubblicità hanno evocato il fantasma della totale deregulation delle professioni producendo spesso - lo abbiamo appreso dai mass media - forti contrapposizioni e manifestazioni di piazza. Come ho già avuto modo di dire, spesso la mia sensazione in questi mesi è stata quella di non capire fino in fondo ciò che stava accadendo ed in particolare come tutto questo potesse toccarci tanto fortemente in quanto professionisti psicologi. È un dato di fatto che il Tariffario Professionale degli psicologi approvato dal CNOP in data 2 febbraio 2002 sia rimasto in tutti questi anni nel fondo di un cassetto del Ministero della Giustizia e non abbia mai avuto l'approvazione da parte del

Ministero stesso così come richiesto dall'art. 28, punto g, della legge istitutiva 56/89. Il cosiddetto Decreto Bersani ci toglieva dunque qualcosa che non avevamo mai avuto, di cosa potevamo quindi lamentarci? Mi sembrava paradossale protestare perché ci veniva tolto qualcosa che non avevamo mai avuto. Comunque, passando alla sostanza delle cose, il Decreto poi trasformato in legge elimina solo le tariffe minime lasciando invariate le massime. Su questo tema ho sempre pensato che il professionista - all'interno di un contratto terapeutico e non - dovesse essere lasciato libero di stabilire per esempio quale tariffa applicare all'utente/cliente meno abbiente, queste scelte da parte di un professionista non possono essere regolate dall'esterno. Se il timore è che la liberalizzazione e una maggiore concorrenza comportino l'abbassamento del livello qualitativo dell'offerta, a questo pericolo ci si oppone con l'aggiornamento continuo e la formazione sempre più qualificata del professionista psicologo. D'altro canto è

indubbio che una maggiore liberalizzazione aiuterà i giovani colleghi ad entrare nel mercato. Per quanto riguarda poi la liberalizzazione della pubblicità non ero affatto turbato dalla nuova realtà che avrebbe consentito al professionista psicologo di pubblicizzare il tipo di prestazioni offerte e le tariffe applicate - cosa prima vietata dalla Legge 175 del 1992 - mi preoccupavo invece di capire bene quale dovesse essere la funzione dell'Ordine, visto che nelle nuove disposizioni si parlava di "verifica da parte degli Ordini". Per chiarire i miei dubbi mi sono recato, insieme con il Direttore Amministrativo Dott.ssa Marilù Padula, al Ministero per lo Sviluppo Economico che aveva emanato il decreto poi convertito in legge, e lì abbiamo incontrato il Sottosegretario Alfonso Gianni affiancato dal Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero Dott. Raffaello Sestini. Entrambi i nostri interlocutori hanno sostenuto che con le nuove norme non c'è più l'obbligo da parte dei professionisti di chiedere il nulla osta dell'Ordine

ma 1, ad inserire nel medesimo testo unico, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti per ciascuna professione.

Art. 7

(Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute)

1. Nell'attuazione della delega il Governo provvede, a riconoscere le associazioni di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire associazioni tra professionisti anche da parte di iscritti ad albi o non esercenti la medesima attività, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, con il limite

che, nel caso di professioni regolamentate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo albo;

b) stabilire che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

c) prevedere l'iscrizione in apposito registro presso il Ministero della giustizia delle associazioni tra professionisti ampiamente diffuse sul territorio la cui attività possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare la collettività degli utenti; prevedere che la registrazione sia disposta dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente per materia e con quello per lo sviluppo economico, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

e gli Ordini eventualmente interessati;

d) prevedere che i relativi statuti e clausole associative garantiscano la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione, idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di profes-

per fare pubblicità, e quindi non sarebbe più stato necessario un controllo preventivo. L'Ordine avrebbe dovuto invece svolgere un'azione di monitoraggio, e - anche a fronte di segnalazioni - nei casi di pubblicità ingannevole avrebbe proceduto per via disciplinare.

In quanto Presidente dell'Ordine non ho vissuto l'impostazione esposta al Ministero per lo Sviluppo Economico come una riduzione del ruolo o del potere dell'Ente, forse perché - come ho già avuto modo di dire - ho sempre pensato che un Ordine sia l'insieme dei propri iscritti, che ne debba promuovere la crescita professionale e sviluppare il senso di responsabilità verso il proprio operato. Compito dell'Ordine è fornire servizi e quindi quello che prima era un nulla osta da richiedere deve trasformarsi in un servizio da offrire. Il professionista chiede al suo Ordine un parere, una delucidazione riguardo alla pubblicità che intende fare e l'Ordine da il suo chiarimento, proprio come già accade sui pareri di congruità delle parcelle. Questa è stata la posizione che ho

sostenuto sul tema della pubblicità nella seduta del CNOP del 23 settembre 2006. Di conseguenza, al termine di un confronto dialettico tra posizioni divergenti ho votato contro la reintroduzione nella norma sul codice deontologico del nulla osta obbligatorio e contro l'indizione del referendum.

Riguardo al referendum in quella sede si sosteneva che andava comunque fatto, visto che la nuova legge modificava il codice deontologico preesistente, io ritenevo invece che se avessimo adeguato il nostro codice deontologico alla Legge 248/06, senza inserire punti di contrapposizione alla legge - come appunto l'obbligo del nulla osta pena sanzioni - non sarebbe stato necessario andare a un referendum. Oltre tutto trovavo iniquo indire un referendum - strumento democratico per eccellenza - da realizzare attraverso il voto postale, senza stabilire un quorum, e per giunta facendo votare due articoli in blocco senza lasciare la libertà di poterli votare in maniera difforme

Il mio timore comunque era

soprattutto uno, che la deliberazione - nella forma in cui veniva approvata - potesse essere impugnata davanti all'antitrust con la possibile conseguenza che tutta la disciplina divenisse materia esclusiva della giustizia ordinaria, privando l'Ordine anche della prerogativa di poter sanzionare disciplinarmente le pubblicità ingannevoli. Per tutte queste ragioni anche dopo il voto che reintroduceva nella norma il nulla osta per la pubblicità avevo chiesto di acquisire altri pareri legali e di presentare interpellanze ai vari ministeri interessati. Non so come andrà a finire questa vicenda, mi auguro solo di non dover svolgere la parte antipatica di chi dice "ve lo avevo detto". Ma i presupposti per doverla svolgere ci sono tutti visto che da un articolo del Sole 24 ore del 15 novembre 2006 ho appreso che la questione del nostro codice deontologico è già finita sul tavolo del Garante della Concorrenza e del Mercato, vale a dire dell'Antitrust.

Marialori Zaccaria

- sionalità per gli iscritti e il relativo aggiornamento in base all'evoluzione economica e del mercato, l'effettiva applicazione del codice etico;
- e) prevedere che le associazioni registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;
 - f) prevedere modalità idonea ad escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle associazioni di professionisti;
 - g) prevedere le modalità di tenuta del registro da parte del Ministro della giustizia, il controllo sul costante possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).

Art. 8

(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)

- 1.** Nell'esercizio della delega il Governo disciplina l'esercizio della professione anche in forma societaria nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi;
- a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile;
 - b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti in albi nonché cittadini degli Stati dell'Unione Europea purché in possesso del titolo abilitante ovvero, ad eccezione dell'attività riservate, soggetti non professionisti e soltanto per prestazioni tecniche o con una parte-

- cipazione minoritaria;
- c) disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;
- d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che in mancanza di tale designazione il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;
- e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
- f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
- h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;
- i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

2. Nel disciplinare la società multiprofessionale per attività diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedurali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche disciplinare e prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione della società da uno degli albi nei quali la società sia iscritta, l'esclusione dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che restino salve le disposizioni in materia di società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché le disposi-

zioni emanate e attuazione delle direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nel disciplinare il regime di responsabilità, prevedere che l'adempimento risponda direttamente e il limitatamente il socio incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere che il socio o i soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività professionale possano intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei confronti di essa, sentenza che fa stato anche nei loro confronti.

4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il regime di funzionamento della società, prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un professionista non più esercente, regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali e società multiprofessionali, e prevedere che il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di clientela stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche sociali siano riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di recesso o morte o esclusione di un socio; stabilire che la società professionale non sia sottoposta alle norme in materia di fallimento.

5. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento tra le norme emanate sulla base dei principi del presente articolo e altre normative già vigenti sono adottate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. ■